



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE *Il Direttore Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari*

DISCIPLINARE N° 1

UFFICI DI SERVIZIO SOCIALE PER I MINORENNI

Allegato 1 alla Circolare del Capo Dipartimento n° 1 del 18 marzo 2013: *“Modello d'intervento e revisione dell'organizzazione e dell'operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia”*

PREMESSA

Il presente disciplinare integra gli orientamenti e le indicazioni normate dalla Circolare Dipartimentale n. 5351 del 17 febbraio 2006 *“Organizzazione e gestione tecnica degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni”*.

Nello specifico ridefinisce, all'interno di un modello di sicurezza dinamica, due aspetti essenziali del lavoro degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM), che rimandano al loro ruolo di coordinamento e responsabilità rispetto ad ogni minore preso in carico dal Sistema dei Servizi della Giustizia Minorile.

Nel Sistema dei Servizi, gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni svolgono infatti una funzione di garanzia affinché:

- a) le modalità operative poste in essere da tutti gli attori del Sistema e della rete territoriale operino assicurando il massimo livello di sicurezza dinamica;
- b) a tutti i minorenni e giovani adulti, a qualunque dei servizi della rete territoriale afferiscano, siano assicurati livelli essenziali di presa in carico.

La necessità di assicurare uguaglianza dei diritti e delle opportunità a tutti i minorenni che entrano nel circuito penale si pone in coerenza con il concetto di sicurezza dinamica. Con riferimento a tale esigenza è imprescindibile definire linee di intervento articolate in base alle diverse posizioni giuridiche dei minorenni e/o dei giovani adulti e alle diverse misure disposte dall'Autorità Giudiziaria Minorile.

Tutti gli USSM sono tenuti a garantire:

- livelli di intervento condivisi sul territorio nazionale rispetto alla presa in carico del ragazzo e della sua famiglia attraverso il piano educativo individualizzato PEI che contenga un percorso valido che indirizzi l'azione tenendo conto della personalità del minore, del tessuto sociale di riferimento, del suo percorso di vita e comprendere dove e come direzionare l'azione;
- tempestività dell'intervento attraverso l'individuazione degli obiettivi che si intendono raggiungere a breve, medio e lungo termine con il minore;
- sinergia tra i Servizi della Giustizia Minorile al fine di garantire interventi socio-educativi e modalità finalizzate a salvaguardare, avviare e rafforzare i processi di maturazione e di risocializzazione individuale, di gruppo ed intergruppo;
- sinergia con i diversi attori territoriali, attraverso accordi che definiscano la tipologia dei servizi resi e assicurino agli USSM la possibilità di verifica e coordinamento dell'azione al fine di individuare e promuovere attività culturali, di tempo libero, di

studio, di formazione professionale, di orientamento ed inserimento lavorativo, e lo svolgimento di attività riparatorie e di prestazioni di pubblica utilità che permettano una riparazione del danno prodotto verso la collettività;

- costante raccordo con la Magistratura.

La notevole attività sul territorio degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni ha visto negli ultimi anni la costruzione e condivisione di sinergie tra la Magistratura Minorile e gli attori locali, che spesso sono confluite in formali intese, accordi di programma e protocolli.

Attraverso una maggiore attenzione a quanto messo in opera nei vari territori, si ritiene necessario in questa fase avviare un processo che consenta di ricondurre la varietà delle esperienze ad un livello di coerenza interna e, quindi, di possibile standardizzazione, obiettivo cui il presente disciplinare tende.

LIVELLI ESSENZIALI DI INTERVENTO

Gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni sono garanti dei seguenti livelli essenziali di intervento, indipendentemente dagli accordi esistenti a livello territoriale e dal Servizio cui il minore e/o il giovane adulto accede:

- presa in carico, con riferimento agli artt. 6, 9, 12 del DPR 448/88;
- sostegno e di controllo nelle misure cautelari, detentive e non detentive agli artt. 20,21,22,23 de DPR 448/88;
- osservazione, trattamento e sostegno nella sospensione del processo e messa alla prova art. 28 del DPR 448/88 e art.27 .Lgs.272/89;
- sostegno e controllo nell'esecuzione della pena sia in detenzione, che in misure alternative e/o sostitutive della detenzione;
- assistenza alle vittime di abuso sessuale, con riferimento alla legge 66/96.

Livelli essenziali di presa in carico, con riferimento agli artt. 6, 9, 12 DPR 448/88;

All'interno di un quadro di accordi con i Servizi degli Enti Locali e delle Aziende Sanitarie, che ogni Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni provvede ad aggiornare, devono essere garantite le seguenti prestazioni/azioni:

- una pronta attivazione, a seguito della segnalazione/richiesta dell'Autorità Giudiziaria Minorile, dei Servizi degli Enti Locali e/o delle Aziende Sanitarie;
- un intervento di informazione, conoscenza e valutazione della situazione del minore e della famiglia, ivi compresa la valutazione e contestuale (ri)attivazione delle competenze genitoriali, delle risorse di contesto presenti e da promuovere. Tale intervento deve realizzarsi anche attraverso una collaborazione con i Servizi sociali e sanitari locali, in un processo di costante e puntuale verifica e valutazione del percorso di conoscenza-intervento;
- la promozione presso l'Autorità Giudiziaria Minorile di eventuali provvedimenti in ambito civile e amministrativo a garanzia dei diritti di tutela e di accoglienza, ivi compresi provvedimenti di affidamento all'Ente locale, anche con la valorizzazione di forme di affidamento familiare, qualora sia necessario disporre il collocamento in comunità sia per misura diversa dalla custodia in carcere, sia nel prosieguo del procedimento per sospensione del processo e messa alla prova, per misura alternativa e/o sostitutiva della detenzione;
- la segnalazione agli Organi istituzionali competenti dei minori e giovani adulti stranieri con o privi dell'esercente la potestà genitoriale e l'attivazione per il rilascio del permesso per minor età, ma anche per il riconoscimento della protezione internazionale, sussidiaria, per motivi umanitari, temporanea, di protezione sociale;



- la valutazione delle condizioni per una proposta di giustizia riparativa e l'eventuale invio ai centri/servizi di mediazione (con contestuale comunicazione all'Autorità Giudiziaria Minorile);
- la predisposizione e verifica della documentazione da produrre in relazione all'art.9;
- la presenza in udienza, con organizzazione adeguata all'assetto di ogni Servizio e coerente con gli accordi stabiliti con l'Autorità Giudiziaria, per assistenza al minore e alla famiglia.

Livelli essenziali di sostegno e di controllo nelle misure cautelari, con riferimento agli artt.19, 20,21,22,23.

All'interno dei protocolli operativi con i Centri di prima Accoglienza, gli Istituti Penali per i Minorenni e le Comunità, nel rispetto dei vincoli posti dall'Autorità Giudiziaria Minorile, al fine di dare piena attuazione ai medesimi provvedimenti devono essere garantite:

1. per le misure cautelari non detentive (art.20 e 21), le seguenti prestazioni/azioni:

- l'accompagnamento del minorenni nelle prescrizioni disposte dal Giudice e nelle restrizioni da esso determinate, con un controllo dinamico del percorso, che deve prevedere anche una prima rivisitazione critica dell'azione deviante;
- l'attivazione delle risorse della famiglia come parte del percorso e dell'esecuzione della misura, con un accompagnamento nelle difficoltà di gestione dei compiti di cura e di vigilanza;

2. per la misura cautelare del collocamento in comunità (art.22), le seguenti prestazioni/azioni:

- una tempestiva trasmissione al Servizio Tecnico, competente per l'assegnazione, di tutte le informazioni affinché venga individuata la comunità più rispondente alle problematiche e alle esigenze del minore;
- un coinvolgimento attivo della famiglia nel progetto educativo del minore;
- una costante e periodica verifica in comunità dell'evoluzione del percorso educativo dell'adolescente, anche in funzione del reinserimento in famiglia e nel contesto di appartenenza ed il rispetto dei vincoli posti dall'Autorità Giudiziaria Minorile competente;
- l'intervento deve in ogni caso essere finalizzato ad un ripristino della progettualità nell'ambito di vita e di relazione del minore, anche attraverso documentate proposte di attenuazione della misura;

3. per la misura della custodia cautelare (art.23) le seguenti prestazioni/azioni:

- la trasmissione, in tempo reale, della documentazione agli atti posseduta;
- la tempestiva presenza in IPM per un incontro con il minore e gli operatori coinvolti nel progetto di accoglienza anche al fine di una presa in carico congiunta dei soggetti ristretti e per le funzioni di collegamento con gli altri USSM nel caso di soggetto proveniente da altro distretto;
- la partecipazione all'equipe per lo sviluppo del progetto educativo, con particolare attenzione al raccordo con la famiglia e con le risorse del territorio di appartenenza dell'adolescente. Tutto ciò deve essere garantito sia nella permanenza del minore e /o del giovane in Istituto, sia nell'ipotesi di elaborazione progettuale per una trasformazione della misura, sia nella successiva progettualità per misure penali eseguibili sul territorio (art. 28 DPR 448/88, art.47 L.354/75);



- l'Ussm deve provvedere ad accompagnare la fase di dimissioni dalla comunità o dall'Ipm e comunque dal circuito penale e l'eventuale passaggio a strutture del Dap prestando particolare attenzione al mantenimento dei risultati già raggiunti, al coinvolgimento ed al supporto alla famiglia di origine e se nel caso a quella a cui il minore/giovane adulto fa riferimento, alla scuola, al lavoro, o altro luogo di accoglienza, in cui il minore deve reinserirsi;

Nel caso di minori e/o giovani adulti ospiti di IPM e/o di comunità pubbliche e private in territori diversi da quello di provenienza, l'USSM competente deve darne segnalazione e trasmettere tutta la documentazione all'USSM di riferimento per i successivi interventi, tra i quali anche il dovuto ed adeguato coinvolgimento dei Servizi Locali, così come disposto dalla Circolare Dipartimentale n.3835 del 1 febbraio 2012.

Siffatta attività dovrà essere realizzata attraverso modalità integrate con tutte le istituzioni e gli enti territoriali competenti in materia sociale, sanitaria, scolastica, formativa, professionale e lavorativa utilizzando anche le opportunità fornite dal Volontariato e dal Privato Sociale. Particolare attenzione dovrà essere dedicata al supporto ed alla motivazione della famiglia da parte dell'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di provenienza.

Livelli essenziali di osservazione, trattamento e sostegno nelle sospensione del processo e messa alla prova (at.28 DPR 448/88 e art.27 Lgs.272/89).

Data per consolidata la procedura di attivazione delle progettualità di messa alla prova già in atto, devono essere garantite le seguenti prestazioni/azioni:

- l'elaborazione di progetti orientati:
 - *all'acquisizione di competenze finalizzate all'inclusione sociale e lavorativa;*
 - alla sperimentazione di pratiche di giustizia ripartiva;
 - al raggiungimento di un'autonomia che consenta la rimodulazione del progetto in relazione alla sua evoluzione;
 - al coinvolgimento, al supporto e responsabilizzazione della famiglia.

In relazione a tali esigenze l'eventuale collocamento in comunità deve essere progettato e organizzato come una fase del progetto stesso che preveda quale ambito di elezione il contesto di vita dell'adolescente.

- il coinvolgimento attivo della famiglia nel progetto e nella realizzazione della misura;
- l'attivazione partecipe dei servizi e delle risorse dell'ente locale, del privato sociale, del volontariato nella progettazione, realizzazione e verifica della messa alla prova;
- il costante monitoraggio e la verifica della messa alla prova, anche con aggiornamenti alla magistratura;

Dette garanzie devono essere assicurate anche nelle progettualità, realizzazioni e valutazione degli affidamenti in prova al servizio sociale (art. 47 ordinamento penitenziario).

Considerata la significatività nella riduzione della recidiva a seguito dell'applicazione della sospensione del processo e messa alla prova, tale istituto deve essere potenziato, attentamente progettato e valutato.

Considerato altresì che la sospensione del processo con contestuale messa alla prova, oltre a rispondere ad istanze processuali, soddisfa anche esigenze di sicurezza e di tutela sociale (in percorsi peraltro extragiudiziali), la stessa deve ricomprendere una partecipazione attiva dell'Ente Locale con l'assunzione anche dei relativi e corrispondenti oneri economici.




Livelli essenziali di sostegno e di controllo nell'esecuzione della pena sia in detenzione, che in misure alternative e/o sostitutive della detenzione.

Date per consolidate le procedure e le modalità di collaborazione con gli IPM, comunque da richiamare in appositi protocolli operativi, si rinnova quanto indicato nella parte relativa alla custodia cautelare e *si ferma l'attenzione* sul valore dei permessi premio (art.21 Ord.Pen) e del lavoro all'esterno (art.30 Ord.Pen.), quali momenti/occasioni trattamentali particolarmente significativi al fine del reinserimento sociale, che richiedono sia assicurato un ruolo attivo dell'USSM a garanzia, oltretutto di fattibilità, di coerenza dell'esperienza con il progetto complessivo all'interno di un quadro di sicurezza dinamica.

Deve essere inoltre garantito l'accompagnamento e il sostegno del minore, della sua famiglia, del contesto, nell'esecuzione delle misure sostitutive della detenzione.

Per quanto attiene alle misure alternative alla detenzione, in particolare all'art. 47 L.354/75 si richiama quanto definito per l'art. 28 DPR 448/88 .

Livelli essenziali di assistenza alle vittime di abuso sessuale, con riferimento alla legge 66/96 e alla Legge 1° ottobre 2012, n. 172 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale", fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Deve essere garantita l'assistenza alle vittime di tali reati attraverso l'invio ai servizi sociali e sanitari territoriali.

Il puntuale e corretto inserimento nel Sistema Informativo dei Servizi Minorili (SISM) dei dati inerenti i fascicoli dei minori, nonché dei dati relativi alle progettualità, consente una più efficace documentazione, verifica e valutazione dei livelli di intervento assicurati.

E' altresì indispensabile che le Direzioni dei Centri per la Giustizia Minorile unitamente alle Direzioni degli Uffici di Servizio Sociale sviluppino e sostengano ulteriori accordi di programma, modalità operative e di collaborazione anche attraverso Conferenze di Servizi tra: i Servizi della Giustizia Minorile, la Magistratura Minorile territorialmente competente e gli altri soggetti del territorio legittimati dalla normativa.

In considerazione della specificità della materia e della necessità che la stessa sia ampiamente recepita, si dovrà garantire la partecipazione degli operatori degli Uffici di Servizio Sociale ad incontri di aggiornamento ed approfondimento sulla tematiche relative alla normativa di cui trattasi anche proposte dal Ministero dell'Interno, dall'Università, dagli Enti locali, dalle Direzioni scolastiche.

ACCORDI CON LA MAGISTRATURA MINORILE

Per assicurare i sopradetti livelli essenziali di intervento i Direttori degli Uffici di Servizio Sociale definiscono con l'Autorità Giudiziaria Minorile di riferimento processi di regolazione che consentano un buon funzionamento dell'interazione tra sistema giuridico e sistema sociale, a garanzia di una effettiva esigibilità degli interventi.

Detti processi richiedono in ogni caso, con riferimento all'art.6 DPR 448/88, una segnalazione della Magistratura Minorile congiunta e contestuale ai Servizi della Amministrazione della giustizia e ai Servizi territoriali istituiti dagli enti locali.

Le regolazioni condivise con l'Autorità Giudiziaria Minorile competente, e di seguito anche con il Direttore del Centro, devono essere da quest'ultimo comunicate alla Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari per la successiva ratifica a garanzia delle decisioni adottate. Tali accordi devono essere definiti entro e non oltre 60gg. dalla emanazione del presente disciplinare.


5
PS

INTESE LOCALI

Le modalità di interazione e cooperazione tra USSM, Servizi degli Enti Locali, delle Aziende Sanitarie, del Terzo Settore e del Volontariato devono iscriversi all'interno di un processo di garanzia dell'intervento da assicurare ad ogni minorenne e/o giovane adulto, e pertanto gli accordi devono essere autorizzati dalla Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari. Il Servizio Tecnico del Centro deve provvedere a monitorare le concrete ricadute di detti accordi e ad inviare i risultati di tali monitoraggi con cadenza trimestrale alla Direzione Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari.

In tale quadro gli Uffici di Servizio Sociale, in stretta correlazione con le politiche attivate dai Centri per la Giustizia Minorile, sono chiamati a favorire, nei tavoli di partecipazione ai piani di zona, la messa a disposizione di risorse a supporto dei processi e degli interventi per il reinserimento sociale dei minori (in conflitto con la legge) entrati nel circuito penale, ivi comprese opportunità e risorse atte a garantire ai minorenni e ai giovani adulti un'assistenza post-penitenziaria. Le Direzioni degli Uffici di Servizio Sociale sono altresì sollecitate ad attivare, d'intesa con il Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile, sedi recapito in strutture degli Enti Locali per avvicinare al Servizio il cittadino, senza introdurre ulteriori costi di funzionamento, così da rendere anche simbolicamente visibili le sinergie interistituzionali.


Nell'area degli interventi che interessano trasversalmente i Servizi della Giustizia Minorile e i Servizi degli Enti Locali, in un'ottica di sicurezza dinamica, gli Uffici di servizio Sociale devono orientare il loro intervento nella direzione del rafforzamento delle strategie di giustizia riparativa, da sperimentare nell'ambito degli accordi con la Magistratura Minorile.

Nell'ambito di tale orientamento devono essere valorizzati gli interventi di mediazione penale, quali strumenti di giustizia riparativa ad alta valenza sociale e rieducativa, in quanto riconoscono la vittima, supportano la responsabilizzazione del minorenne, contribuiscono a ricomporre il conflitto apertosi con il reato e a rinsaldare i legami sociali. Sarà cura dei Servizi Tecnici dei Centri per la Giustizia Minorile, in accordo con le Direzioni degli Uffici di Servizio Sociale, assicurare il puntuale inserimento di tutte le attività inerenti gli interventi summenzionati, nella cartella del Sistema Informativo.

ORARIO DI SERVIZIO E DI LAVORO

I Direttori dei Centri per la Giustizia Minorile, unitamente ai Direttori degli Uffici di Servizio Sociale, al fine di assicurare tempestività e qualità degli interventi, devono rivisitare l'organizzazione del lavoro all'interno del quadro di riferimento normativo contrattuale ed in relazione all'effettivo contingente in servizio, anche rispetto ad una articolazione dell'orario di lavoro che deve essere diversificata nell'arco della giornata e della settimana, garantendo la copertura di un orario di servizio dal lunedì al sabato, con articolate presenze pomeridiane.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Caterina Chinnici


IL DIRETTORE GENERALE

Serenella Pesarin
